



Prot n.13243 del 22 febbraio 2022

Oggetto: Segnalazione difficoltà applicative della legge 190/2012 nelle istituzioni AFAM- Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Nota del Direttore dell'Accademia OMISSIS.

Il Direttore dell'Accademia OMISSIS ha segnalato nel 2021 ad ANAC diverse difficoltà incontrate nel dare attuazione alla legge 190/2012 e, in particolare, quelle circa la compatibilità del ruolo di Direttore con il ruolo di RPCT nonché sull'individuazione dell'organo cui compete conferire l'incarico di RPCT. Tali difficoltà, secondo l'Accademia, hanno giustificato la mancata adozione del PTPCT 2021-2023.

Con la presente – facendo seguito a quanto già rappresentato all'Accademia con nota Prot. N.0060673 del 05/08/2021 - si comunica che l'Autorità ha svolto un confronto congiunto con il MUR sulle tematiche segnalate, rispetto ai cui esiti si evidenzia quanto segue.

Con riguardo al soggetto cui conferire l'incarico di RPCT, lo stesso va individuato nel Direttore dell'Istituzione, in quanto figura dotata di profonda conoscenza del funzionamento e dell'organizzazione delle istituzioni in parola. Ciò alla luce di quanto già previsto [nell'approfondimento IV "Istituzioni scolastiche"](#) del PNA 2016, approvato con la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, cui si rinvia, secondo cui nelle AFAM *"il RPCT è individuato nel Direttore dell'istituzione (conservatorio, accademia, ecc.). Tale figura, si ritiene, possiede sia una profonda conoscenza del funzionamento e dell'organizzazione delle istituzioni in parola, e, dunque, dei fattori di rischio presenti nelle relative aree, sia poteri e funzioni idonee a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, come richiesto dalla l. 190/2012"* (§ 2).

In primo luogo, alla luce dell'espressa previsione di legge (art. 1, co. 8, l. 190/2012), secondo cui il RPCT è dirigente *"di ruolo in servizio"*, non risulta di agevole percorribilità la soluzione, pure esaminata da ANAC con il MUR, di individuare il RPCT in un soggetto del tutto esterno all'AFAM. Ciò anche perché, come emerso in sede di confronto con il dicastero, non vi sarebbero elementi per identificare altri soggetti idonei a ricoprire il ruolo di Responsabile al di fuori delle Istituzioni stesse.

Pur se vagliate sempre nel confronto con il MUR, non possono essere accolte nemmeno soluzioni alternative volte ad individuare soggetti interni diversi dal Direttore. Ci si riferisce, in particolare, all'ipotesi di nominare RPCT il Presidente, il Direttore amministrativo dell'ente ovvero un funzionario dello stesso. Alla luce dell'analisi comparativa dei soggetti che costituiscono la *governance* delle AFAM e del quadro normativo vigente, infatti, il Direttore resta il soggetto più idoneo a svolgere con piena autonomia ed effettività le funzioni di RPCT, stante la natura elettiva del suo incarico e gli specifici requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico.

Con riferimento, invece, a quale sia l'organo di indirizzo tenuto a nominare il RPCT, si ritiene di confermare l'orientamento espresso dall'Autorità nel 2016 nell'Approfondimento sopra citato secondo cui *"il PTPC delle AFAM è adottato dal Consiglio di amministrazione quale organo di indirizzo di dette istituzioni"* (§ 2.). Dall'art. 7 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 *"Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508"* risulta, infatti, che il Consiglio di amministrazione abbia tutte le caratteristiche dell'organo di indirizzo dell'ente.

Alla luce di quanto rappresentato, pur tenuto conto dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio per omessa adozione del PTPCT 2021-2023 da parte dell'Accademia OMISSIS, l'Accademia dovrà procedere, quanto prima, alla nomina del RPCT e successivamente ad adottare il documento recante misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza da inserire nell'apposita sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Come noto, in data 6 agosto 2021, è stato convertito in legge il decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 con cui è stato introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), strumento che, per le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001, prevede che la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca parte integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione annuale unitario dell'ente.

Tenuto conto che - come confermato nel PNA 2016 citato - le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono equiparabili alle istituzioni universitarie, anche esse sono quindi chiamate ad adottare il PIAO o, nel caso abbiano meno di 50 dipendenti, il PIAO in forma semplificata.

Il termine per l'adozione del PIAO, fissato dalla legge al 31.01.2022, è stato prorogato, in fase di prima applicazione, al 30 aprile 2022. Ove l'Accademia sia pronta, potrà comunque provvedere alla sua adozione prima della scadenza fissata (cfr. [Comunicato del Presidente ANAC del 12 gennaio 2022](#)).

Si invita pertanto l'Accademia a dare comunicazione a questa Autorità dell'avvenuta nomina del RPCT e dell'adozione della sezione del PIAO recante misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente